

ALLEGATO 1

STABILIMENTI PER LA RIPARAZIONE DI CARROZZERIE DI VEICOLI

MODALITÀ DI ADESIONE ALL'AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE

L'adesione all'autorizzazione di carattere generale è possibile qualora nello stabilimento siano eserciti esclusivamente impianti/attività in deroga di cui all'art. 272 commi 2 e 3 del d.lgs. n. 152/2006 e, conseguentemente, nel caso in cui sia richiesta un'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. n. 152/2006 successivamente all'autorizzazione in deroga, gli impianti/attività in deroga saranno ricompresi nell'autorizzazione rilasciata ai sensi del citato art. 269.

Per "stabilimento" si intende l'insieme delle attività esercitate nello stesso luogo mediante uno o più impianti o macchinari e sistemi non fissi o operazioni manuali.

A) Autorizzazione per stabilimenti nuovi, da modificare o trasferire (Allegato 2A)

Gli enti e le imprese che intendano installare, modificare o trasferire uno stabilimento per la riparazione di carrozzerie di veicoli devono:

- presentare la domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale utilizzando il modello di cui all'Allegato 2A;
- impegnarsi a rispettare le prescrizioni stabilite nell'Allegato 3;
- allegare la documentazione di cui alla lettera B) dell'Allegato 3.

La domanda di adesione all'autorizzazione deve essere presentata alla Provincia almeno 45 giorni prima dell'installazione dell'impianto o dell'avvio dell'attività.

In tale caso gli enti e le imprese sono autorizzati in via generale ai sensi del d.lgs. 152/2006 a decorrere dal 46° giorno dalla presentazione della domanda, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 272, comma 3, che prevedono, tra l'altro, che la Provincia possa negare l'autorizzazione in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, anche in relazione a quanto stabilito dal Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria.

Gli enti e le imprese autorizzati in via generale a trasferire gli impianti da altra località dovranno inviare alla Provincia, al Comune ed all'A.R.P.A. competenti per territorio relativamente alla precedente sede di impianto:

- la richiesta di chiusura della pratica nel caso in cui il trasferimento autorizzato attenga a tutti gli impianti installati nello stabilimento della precedente sede;
- gli elaborati tecnici aggiornati relativi agli impianti rimasti nello stabilimento della precedente sede nel caso in cui il trasferimento autorizzato attenga solo a parte degli impianti installati nella stessa.

B) Primo rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in essere alla data del 29 aprile 2006 (Allegato 2B)

Ai fini del primo rinnovo dell'autorizzazione previsto dall'art. 281, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, gli enti e le imprese che esercitano stabilimenti per la riparazione di carrozzerie di veicoli che alla data del 29 aprile 2006 risultavano autorizzati, anche in via provvisoria o in forma tacita, ai sensi del d.p.r. 203/1988 devono:

- presentare la domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale utilizzando il modello di cui all'Allegato 2B entro i termini sotto indicati;
- rispettare le prescrizioni di cui all'Allegato 3 al momento della presentazione della domanda;
- allegare la documentazione di cui alla lettera B) dell'Allegato 3.

La domanda di autorizzazione deve essere presentata alla Provincia entro i termini previsti dall'art. 281 comma 1 del d.lgs. n. 152/2006 e di seguito riportati:

- entro il 31 dicembre 2010, per gli impianti anteriori al 1988;
- tra il 1 gennaio 2011 ed il 31 dicembre 2014, per gli impianti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data anteriore al 1 gennaio 2000;
- tra il 1 gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2018, per gli impianti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data successiva al 31 dicembre 1999;

con l'avvertenza che, nel caso in cui nello stesso stabilimento siano presenti più impianti di riparazione di carrozzerie di veicoli, il rinnovo per tutti gli impianti deve essere effettuato entro la prima delle scadenze previste per gli stessi.

In tale caso la presentazione della domanda consente il proseguimento dell'esercizio dell'impianto o dell'attività, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'Allegato 3, fatta salva la possibilità per la Provincia, ai sensi dell'art. 272, comma 3, del d.lgs. 152/2006, di negare l'autorizzazione in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, anche in relazione a quanto stabilito dal Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria.

C) Adesione all'autorizzazione di carattere generale per gli stabilimenti già autorizzati in base alla d.g.r. 23 maggio 1995, n. 170-46074 (Allegato 2C)

I soggetti titolari dell'autorizzazione di cui alla d.g.r. 170-46074 del 23 maggio 1995, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto, devono:

- presentare domanda di adesione all'autorizzazione generale utilizzando il modello di cui all'Allegato 2C;
- impegnarsi ad apportare gli adeguamenti alle prescrizioni stabilite nell'Allegato 3 entro sei mesi dalla presentazione della domanda;
- allegare la documentazione di cui alla lettera B) dell'Allegato 3 oppure dichiarare che i dati e le planimetrie, presentate all'autorità competente secondo quanto previsto della d.g.r. 23 maggio 1995, n.170-46074 non hanno subito modifiche.

La domanda di autorizzazione deve essere presentata alla Provincia.

In tale caso la presentazione della domanda consente il proseguimento dell'esercizio dell'impianto o dell'attività, secondo le prescrizioni di cui alla d.g.r. 170-46074/1995 fino all'adeguamento, che deve avvenire entro sei mesi dalla presentazione della domanda, e successivamente nel rispetto delle prescrizioni di cui all'Allegato 3, fatta salva la possibilità per la Provincia, ai sensi dell'art. 272, comma 3, del d.lgs. 152/2006, di negare l'autorizzazione in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, anche in relazione a quanto stabilito dal Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria.

D) Variazione della ragione sociale

Gli enti e le imprese autorizzati in via generale dovranno comunicare alla Provincia, al Comune ed all'A.R.P.A. competenti per territorio, eventuale variazione di ragione sociale ai fini della volturazione della documentazione agli atti.

E) Cessazione dell'attività

Gli enti e le imprese autorizzati in via generale dovranno comunicare alla Provincia, al Comune ed all'A.R.P.A. competenti per territorio la cessazione dell'attività degli impianti autorizzati e la data prevista per l'eventuale smantellamento degli stessi.

F) Modalità per la presentazione e l'inoltro delle domande di adesione all'autorizzazione

1. La Regione e le Province attiveranno, a far data dal 20 gennaio 2010, una procedura informatizzata, quale supporto alla redazione della domanda di adesione all'autorizzazione. La procedura sarà accessibile tramite i siti web istituzionali delle Province e tramite il sito

regionale <http://www.sistema.piemonte.it/ambiente>. Per l'accesso alla procedura è necessario che il legale rappresentante dell'ente o impresa che presenta la domanda oppure il soggetto da esso delegato alla presentazione della domanda stessa, disponga di un certificato digitale rilasciato da un Ente certificatore riconosciuto da CNIPA (<http://www.cnipa.gov.it/> Sezione firma digitale - Elenco dei certificatori accreditati – Certificatori attivi).

2. La modulistica di cui agli Allegati 2A, 2B, 2C sarà pubblicata sui siti web istituzionali delle Province e sul sito regionale <http://www.sistema.piemonte.it/ambiente>, in formato utilizzabile da parte dell'ente o dell'impresa che intenda procedere alla compilazione della domanda senza usufruire della procedura informatizzata di cui al punto precedente.
3. L'utilizzo della procedura di cui al punto 1 consente:
 - a) l'inserimento della domanda e dei relativi allegati e l'inoltro della domanda tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) utilizzando le funzionalità messe a disposizione dall'applicativo, nel caso in cui la Provincia e/o il Comune ricevente renda appositamente disponibile uno specifico indirizzo di PEC;
 - b) la stampa della domanda e dei relativi allegati per la sottoscrizione e la spedizione per posta ordinaria, nel caso in cui non sia possibile la trasmissione alla Provincia e/o al Comune tramite PEC.
4. Qualora la domanda venga redatta utilizzando la procedura di cui al punto 1, anche nel caso in cui non sia trasmessa tramite PEC, l'ente o l'impresa è esonerato dall'inoltro della copia della domanda all'ARPA.